

**COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**  
**(Provincia di Forlì - Cesena)**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione  
pubblicitaria  
e del canone mercatale**

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 29/04/2021

**Modifiche all'art. 35 con deliberazione consiliare n. 54 del 16/12/2024**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	Pag.4
Articolo 1– Disposizioni comuni.....	Pag.4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....	Pag.4
Articolo 2- Disposizioni di carattere generale .....	Pag.4
Articolo 3- Funzionario Responsabile.....	Pag.4
Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari.....	Pag.4
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	Pag.5
Articolo 6- Anticipata rimozione.....	Pag.6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni .....	Pag.7
Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	Pag.7
Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	Pag.7
Articolo 10– Presupposto del canone .....	Pag.8
Articolo 11- Soggetto passivo .....	Pag.8
Articolo 12- Modalità di applicazione del canone.....	Pag.8
Articolo 13– Definizione di insegna d’esercizio .....	Pag.9
Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	Pag.9
Articolo 15– Dichiarazione .....	Pag.10
Articolo 16- Pagamento del canone.....	Pag.10
Articolo 17– Rimborsi e compensazione.....	Pag.10
Articolo 18 – Accertamento e riscossione coattiva .....	Pag.10
Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	Pag.11
Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari .....	Pag.11
Articolo 21 – Riduzioni.....	Pag.12
Articolo 22- Esenzioni.....	Pag.12
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....	Pag.13
Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni .....	Pag.13
Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni.....	Pag.13
Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette .....	Pag.13
Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni.....	Pag.14
Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni.....	Pag.15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	Pag.15
Articolo 29- Riduzione del diritto .....	Pag.15
Articolo 30- Esenzione dal diritto .....	Pag.16
Articolo 31- Pagamento del diritto .....	Pag.16
Articolo 32- Norme di rinvio.....	Pag.16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....	Pag.16
Articolo 33– Disposizioni generali.....	Pag.16
Articolo 34- Tipologie di occupazioni.....	Pag.17
<b>Articolo 35- Applicazione del canone .....</b>	<b>Pag.17</b>
Articolo 36- Funzionario Responsabile.....	Pag.17
Articolo 37- Occupazioni abusive .....	Pag.17
Articolo 38 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico .....	Pag.18
Articolo 39 – Occupazione occasionali .....	Pag.20
Articolo 40- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	Pag.20
Articolo 41- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	Pag.20
Articolo 42- Rinnovo della concessione o autorizzazione .....	Pag.21
Articolo 43- Modalità di applicazione del canone.....	Pag.21

Articolo 44- Soggetto passivo.....	Pag.21
Articolo 45- Versamento del canone .....	Pag.22
Articolo 46- Accertamento e riscossione coattiva .....	Pag.22
Articolo 47- Rimborsi.....	Pag.22
Articolo 48- Sanzioni .....	Pag.22
Articolo 49- Attività di recupero .....	Pag.23
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	Pag.23
Articolo 50– Disposizioni generali.....	Pag.23
Articolo 51- Funzionario Responsabile.....	Pag.23
Articolo 52- Domanda di occupazione.....	Pag.23
Articolo 53 – Applicazione del canone e determinazione delle tariffe.....	Pag.23
Articolo 54- Soggetto passivo .....	Pag.24
Articolo 55- Versamento del canone .....	Pag.24
Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva .....	Pag.24
Articolo 57- Rimborsi.....	Pag.24
Articolo 58- Sanzioni .....	Pag.24
Articolo 59- Attività di recupero .....	Pag.25

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### ***Articolo 1– Disposizioni comuni***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### ***Articolo 2- Disposizioni di carattere generale***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### ***Articolo 3- Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### ***Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari***

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari, sia quelli definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Gli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone sono i seguenti: striscioni, insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili.
3. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti:  
*-Striscioni – sono autorizzabili mq.20.*
4. La quantità degli impianti pubblicitari, diversi da quelli sopra descritti, quali insegne, frecce indicative di esercizio, targhe e simili, è connessa alle richieste avanzate dagli

interessati, nonché alla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche.

5. Sono vietati gli impianti non previsti dal presente regolamento.

### *Articolo 5 - Autorizzazioni*

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità appositamente autorizzati o nelle altre forme previste dalla Legge.
3. Le installazioni devono rispettare, in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale storico o per esigenze di pubblico interesse, le prescrizioni dell'art. 3,44 del Regolamento Edilizio del RUE Vigente, al quale si rimanda;
4. In tutto il territorio comunale non sono ammesse insegne con caratteristiche grafiche o con localizzazione tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
5. L'installazione di impianti pubblicitari da parte di terzi, compresi i nuovi impianti destinati alle affissioni dirette, è subordinata alla presentazione di apposita istanza o segnalazione, così come disciplinato dall'art. 3.44 del Regolamento Edilizio del RUE Vigente
6. L'istanza/segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
  - il progetto dell'intervento, la relazione tecnica;
  - la documentazione fotografica che individua il contesto nel quale l'intervento si inserisce;
  - la dichiarazione del richiedente che attesti l'amovibilità della struttura in oggetto;
  - eventuale nulla osta nel caso di interventi su immobili assoggettati a vincoli.
  - Eventuali nulla osta dei gestori della strada.
7. Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Tecnico Comunale.
8. All'atto della presentazione dell'istanza/segnalazione, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge medesima, ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990.
9. L'ente si ritiene indenne da qualsiasi azione e pretesa possa essere avanzata in relazione all'installazione degli impianti pubblicitari.
10. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
  - pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno

- delle stazioni di distribuzioni di carburante;
- pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

11. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

12. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni e limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

#### ***Articolo 6- Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito dall'atto di autorizzazione il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.28 del presente Regolamento.

#### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. Ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile la pubblicità fonica, anche da veicoli, e l'uso di altoparlanti sono in genere vietati. Fanno eccezione:

- la pubblicità fonica e l'uso di altoparlanti dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, previa autorizzazione comunale, al fine di promuovere iniziative a carattere culturale, sportivo, turistico, politico, organizzate da enti, associazioni di categoria, organizzazioni di volontariato, partiti e sindacati;

- per la pubblicità elettorale, si osservano le norme speciali previste dalle disposizioni in materia;

- l'uso di altoparlanti per comunicazioni di servizio o di interesse collettivo, negli stabilimenti balneari, nei parchi di divertimento, nelle colonie e nei campeggi, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Fuori da tali orari sono ammesse solo per comunicazioni di emergenza ed a salvaguardia della incolumità degli utenti.

2. A tutela del decoro urbano negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, il deposito o la distribuzione – compresa quella sulle auto in sosta, sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni - e la diffusione non regolata dal Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile, di volantini e articoli pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.

3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante recapito presso le abitazioni o diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'ente con specifica concessione.

4. E' consentita, previa comunicazione due giorni prima al Comune, la divulgazione mediante consegna individuale a mano alle persone unicamente ad associazioni, partiti politici, sindacati, purchè non riguardi, in ogni caso, la promozione di iniziative con valenza commerciale o non abbiano contenuti lesivi della dignità ovvero siano discriminatori.

5. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione alla Polizia Locale, per motivi di pubblico interesse, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici, in particolare al fine di effettuare comunicazioni rivolte alla cittadinanza.

6. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria in violazione delle disposizioni del presente articolo, i committenti dell'azione di volantinaggio o distribuzione rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### ***Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### ***Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la

pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

#### ***Articolo 10– Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 11- Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 12- Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### ***Articolo 13– Definizione di insegna d’esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. . Qualora la superficie complessiva dell’insegna ecceda i 5 metri quadrati la stessa sarà da assoggettare a canone per l’intera superficie.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

### ***Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. I coefficienti di graduazione della tariffa standard sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### ***Articolo 15– Dichiarazione***

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’ente procede al conguaglio tra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la scadenza per il versamento del canone per l'esercizio 2021 è fissata al 30 giugno.

#### ***Articolo 16- Pagamento del canone***

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante:
  - versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
  - bonifico bancario sul conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale;
  - sistema di pagamento "Pago Pa"
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 2 euro annui.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 17- Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente.

#### ***Articolo 18 – Accertamento e riscossione coattiva***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale vigente.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione

amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite per le Entrate Tributarie all'art. 18 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2020;
8. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

#### ***Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### ***Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827 della L. 160/2019 nella misura definita annualmente dalla Giunta Comunale;
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di cui al comma 1.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa di cui al comma 1

#### *Articolo 21– Riduzioni*

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### *Articolo 22- Esenzioni*

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -**

#### ***Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. In sede di approvazione del presente Regolamento esistono nel territorio del Comune di Sogliano alRubicone i seguenti impianti che sono così ripartiti:

– superficie destinata ad affissione di natura commerciale:

*PLANCE* *mq. 45,50*

– superficie destinata ad affissione di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica:

*PLANCE* *mq. 85,40*

*IMPIANTI A MURO* *mq. 6,65*

#### ***Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Sogliano al Rubicone costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### ***Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### ***Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In tale ipotesi non è posto a carico del Comune alcun obbligo di comunicazione scritta. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune può sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati qualora disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire e ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Il servizio di urgenza può essere reso, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, esclusivamente qualora la richiesta motivata sia compatibile con la disponibilità di spazi e di personale.
9. Il Comune può inoltre autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati gli annunci funebri, previa richiesta scritta da far pervenire a mezzo mail o fax entro il giorno stesso all'avvenuta affissione.
10. In ogni caso la persona fisica incaricata dall'impresa di pompe funebri all'affissione diretta dovrà procedere alla stessa con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni modo la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito.
11. L'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente dell'affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.
12. L'ufficio affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.
13. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al funzionario responsabile non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione

delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

#### ***Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

#### ***Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

#### ***Articolo 29- Riduzione del diritto***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, la cui affissione è richiesta dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) del DPR 917/1986 purchè a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Sogliano al Rubicone, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

### ***Articolo 30- Esenzione dal diritto***

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Sogliano al Rubicone e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### ***Articolo 31- Pagamento del diritto***

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le seguenti modalità:
  - versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
  - bonifico bancario sul conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale;
  - sistema di pagamento "Pago Pa"

### ***Articolo 32- Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto dall'articolo 1, commi da 816 a 845 della Legge 27/12/2019, n. 160.

## ***CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

### ***Articolo 33– Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 34- Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Per qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, ed anche se non assoggettata al pagamento del canone, è necessaria la preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 35- Applicazione del canone**

1. Sono esenti dal canone le occupazioni previste dall'articolo 1, comma 833 della Legge 160/2019;
2. Nell'ambito della potestà regolamentare dell'ente prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, oltre alle esenzioni di cui al comma 1, è prevista la riduzione del canone, fino al suo azzeramento, per tutte le fattispecie di occupazione con esclusione di quelle previste dal successivo comma 3 del presente articolo;

**2.bis. Sono esenti dal canone anche le installazioni delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici a pubblico accesso, per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, come previsto dall'art. 57 della Legge n. 120 del 11/09/2020 e come disciplinato "Piano infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica". L'esenzione è prevista per un numero di anni variabile in relazione alla percentuale di impiego di energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, secondo il seguente schema :**

Percentuale impiego energia di provenienza certificata da energia rinnovabile	0 – 40%	40 - 60%	60 - 100%
Durata esenzione CANONE UNICO	4 anni	6 anni	10 anni

**Qualora, a seguito di controlli, si accerti che non si sono verificate le condizioni previste dall'art. 57 della Legge n. 120 del 11/09/2020, si procederà alla richiesta di pagamento del canone per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio pari al 30 per cento dell'importo.**

3. Sono soggette a pagamento del canone:
  - le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione;
  - le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia (soppalchi, accumuli di laterizi ecc..) di durata superiore a trenta giorni;

### **Articolo 36- Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### ***Articolo 37- Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Responsabile o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del

suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### ***Articolo 38 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico***

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del presente regolamento, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, deve contenere:
  - nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
9. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
10. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
11. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 39 .
13. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
14. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
15. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
16. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub ingresso.
17. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone – per le fattispecie previste dal presente regolamento - ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

### ***Articolo 39 – Occupazione occasionali***

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz'ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

### ***Articolo 40- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la violazione alla norma di cui all'articolo 38, comma 16, relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

### ***Articolo 41- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza interessi ed altre indennità.

#### ***Articolo 42- Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

#### ***Articolo 43- Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è applicato alle fattispecie individuate dall'articolo 35 del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1,50.
3. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.
4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
7. Le occupazioni temporanee di cui all'articolo 35 sono assoggettate al canone nella misura prevista a giorno come deliberate dalla Giunta Comunale.

#### ***Articolo 44- Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 45- Versamento del canone***

1. Per le occupazioni permanenti assoggettate al pagamento del canone, come indicate all'articolo 35, lo stesso deve essere versato secondo le modalità previste dall'articolo 43 del presente regolamento.
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro l'ultimo giorno di occupazione;
3. Il pagamento del canone può essere effettuato:
  - tramite versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
  - tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Comunale;
  - tramite sistema di pagamento "Pago Pa"

#### ***Articolo 46- Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 47- Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

#### ***Articolo 48- Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 46 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### ***Articolo 49- Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

### ***CAPO V – CANONE MERCATALE***

#### ***Articolo 50– Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### ***Articolo 51- Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### ***Articolo 52- Domanda di occupazione***

1. Le concessioni di posteggio connesse all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono disciplinate dalla specifica normativa nazionale e regionale, nonché dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio e la disciplina del commercio su aree pubbliche annuali e/o stagionali e fiere.

#### ***Articolo 53 – Applicazione del canone e determinazione tariffe***

1. Nell'ambito della potestà regolamentare dell'ente prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il canone è applicato esclusivamente per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e per le fiere, mentre è prevista la riduzione del canone fino al suo azzeramento per le restanti fattispecie di cui all'articolo 1 commi 837 e successivi della Legge 160/2019.
2. La tariffa standard giornaliera in base al quale si applica il canone è quella indicata all'articolo 1, commi 842-843 della L. 160/2019, ovvero come approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

#### ***Articolo 54- Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 55- Versamento del canone***

1. Il versamento del canone deve essere effettuato dai soggetti passivi mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno;
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la scadenza per il versamento del canone per l'esercizio 2021 è fissata al 30 giugno.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del canone non è dovuto per importi pari o inferiori a € 2,00.

#### ***Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 .

#### ***Articolo 57- Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

#### ***Articolo 58- Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone

dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### ***Articolo 59- Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.